

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo – **Decreto Dirigenziale n. 169 del 17 maggio 2010 – L. 730/86 - Lavori di sistemazione opere pubbliche nei Comuni di S.Agnello, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Sirignano e Lioni. Approvazione collaudo tecnico-amministrativo**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- con delibera n. 22493 del 26/05/1987, la Giunta Regionale della Campania approvava il progetto dei lavori di sistemazione opere pubbliche nei Comuni di Sant'Agnello, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Sirignano e Lioni;
- con lo stesso provvedimento la Regione Campania disponeva l'affidamento dei lavori, finanziati ai sensi della L.730/86, a mezzo di appalto concorso;
- a seguito di espletamento della relativa procedura concorsuale, l'appalto veniva aggiudicato all'A.T.I. costituita tra la Ingg. Carriero & Baldi S.p.A., quale Capogruppo mandataria, la CO.MA.PRE. S.p.A. Costruzioni Manufatti in cemento armato ed in cemento precompresso e la D.P.R. Costruzioni S.p.A., giusta delibera di G.R. n. 1869 del 14/06/1989;
- con contratto stipulato in data 15/12/1989 rep. n.3030 veniva dato seguito all'aggiudicazione in favore dell'A.T.I. per l'importo complessivo di L. 12.637.759.131, al netto del ribasso contrattuale del 9,47%, comprensivo degli oneri espropriativi ed IVA al 19%;
- in data 22/01/1990 i lavori venivano consegnati ed al contempo veniva richiesto all'A.T.I. di procedere all'espletamento delle attività propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva;
- in data 26/02/1990, ovvero dopo 35 giorni dalla consegna, veniva disposta la prima sospensione dei lavori attesa la necessità di fissare nuovi termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni, poiché i termini fissati con deliberazione di G.R. n.1869 del 14/06/1989 erano inutilmente decorsi;
- con deliberazione n. 2000 del 16/04/1991 della Giunta Regionale furono approvati gli elaborati progettuali redatti dall'A.T.I. per adeguare la progettazione alle prescrizioni del C.T.R. e della Commissione giudicatrice. Con la medesima deliberazione venivano riapprovati i piani particellari di esproprio con la fissazione dell'inizio delle attività espropriative in anni uno a decorrere dalla data del visto da parte della C.C.A.R.C. e cioè a decorrere dal 29/05/1991;

RILEVATO che

- a partire dal 22/01/1990 i lavori, nonostante le aree fossero state consegnate di fatto in unica soluzione, seguivano vicende differenti a seconda del comune in cui ricadevano gli interventi;
- per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori nei Comuni di Lioni, Sant'Agnello, Castellammare di Stabia e Sirignano, sia pure con numerose problematiche, si è riusciti a portare a compimento l'esecuzione e gli stessi sono stati ultimati rispettivamente in data 05/08/1997 (Lioni), 27/05/2000 (S.Agnello), 27/05/ 2000 (Castellammare di Stabia) e 04/03/1994 (Sirignano) ;
- per il Comune di Vico Equense l'iter dei lavori ha subito, invece, numerose sospensioni per problematiche di varia natura fino a giungere alla chiusura definitiva del cantiere ed alla sua ultimazione solo a seguito delle determinazione del Collegio Arbitrale del 27/02/2009, che dichiarava di fatto risolto il contratto di appalto rep. 3030 del 15/12/1989 tra le parti per inadempimento della Regione Campania ;
- i lavori nel comune succitato furono consegnati, insieme agli altri, in data 22/01/1990 e risultavano ancora sospesi dal 18/03/2003 sino alle determinazioni del Collegio Arbitrale del 27/02/2009;
- per quanto sopra, l' A. T. I., con primo atto di accesso a giudizio arbitrale del 30/11/2001, adiva il Collegio Arbitrale al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere ristorata dei maggiori oneri e costi derivanti dall'abnorme protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori e dalle illegittime sospensioni degli stessi;
- con Lodo del 31 ottobre 2003, il Collegio all'uopo costituito in parziale accoglimento delle domande formulate dall'A.T.I., condannava la Regione Campania al pagamento a favore dell'A.T.I. dell'importo di € 2.512.038,02 oltre interessi legali e spese del giudizio nella misura di 2/3;
- alla data di accesso al giudizio arbitrale e di cui al Lodo del 31 ottobre 2003, l'unico intervento ancora da ultimare era quello relativo al Comune di Vico Equense. I lavori nel citato comune, che hanno avuto inizio in data 22/01/1990, hanno subito una prima sospensione in data 26/02/1990, per

approvazione della variante di adeguamento del progetto di gara alle prescrizioni del C.T.R. e della Commissione Giudicatrice;

-in data 21/06/1999, i lavori venivano ripresi ed il relativo verbale sottoscritto con riserva dall'A.T.I., che in detta sede contestò la legittimità della sospensione e soprattutto il lungo tempo trascorso per riprendere i lavori;

-in data 15/12/1999, i lavori vennero sospesi per impraticabilità delle aree e poi ripresi in data 14/02/2000, per essere nuovamente sospesi in data 10/04/2000, 01/08/2000 e 13/11/2000;

-la ripresa ebbe luogo in data 16/06/2001 ed i lavori subirono l'ennesima sospensione in data 03/08/2001 per problemi legati alla viabilità;

-agli inizi del settembre del 2001, i lavori furono ancora una volta sospesi per la necessità di una perizia di variante avente ad oggetto i danni subiti dal cantiere a seguito degli eventi meteorici del 14/09/2001;

-i lavori furono poi ripresi in data 26/11/2001 per essere nuovamente sospesi in data 12/01/2002 per la redazione di una terza perizia di variante finalizzata a soddisfare una richiesta del Comune di Vico Equense diretta alla Regione Campania ed avente ad oggetto la reintegrazione delle somme a disposizione per il completamento dell'opera;

-la terza Perizia di Variante veniva approvata con deliberazione di G.R. n.2555 dell'08/11/2002 ed i lavori venivano ripresi in data 18/12/2002;

-in data 18/03/2003, i lavori subirono l'ennesima e definitiva sospensione per l'indisponibilità delle aree di cantiere determinata dalla contemporanea esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "recupero ambientale dell'asta valliva Rivo d'Arco e condotta di scarico sottomarino" affidati dalla stessa Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque- all'A.T.I. ROI – CATELLO;

-con atto notificato in data 28/11/2006, l'A.T.I. deferiva la controversia ad arbitri, ai sensi dell'art.11 del disciplinare di gara chiedendo, tra l'altro la risoluzione del contratto di appalto in parola per fatto e colpa grave della Regione, chiedendo il risarcimento dei consequenziali danni;

CONSIDERATO che

il Collegio Arbitrale :

-si è pronunciato in data 27/02/2009 sulla domanda di accesso arbitrale notificata il 28/11/2006, accogliendo, tra l'altro il quesito n.2 e" *dichiarando risolto il contratto di appalto rep. 3030 del 15/12/1989 tra le parti per inadempimento della Regione Campania*" ;

-ha determinato il valore delle opere realizzate dall'A.T.I. in € 6.080.351,68 (I.V.A. esclusa) e detratte le somme già corrisposte dalla Regione Campania e percepite dall'A.T.I. , così come accertate dallo stesso Collegio, pari ad € 6.064.645,68 (I.V.A. esclusa) ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'importo di € 15.722,46 , quale residuo da pagare per opere realizzate ed eseguite (saldo lavori)oltre I.V.A. nella misura del 20%;

-ha inoltre condannato la Regione Campania a corrispondere sulla somma di € 15.722,46, gli interessi corrispettivi compensativi al tasso del 10% annuo, equitativamente determinato e comprensivo degli interessi dovuti sui ritardi di pagamento negli appalti di OO.PP., con decorrenza dal 27/settembre 2003, fino al giorno di effettivo soddisfo, senza diritto di rivalsa IVA, nonché al pagamento della somma di € 14.895,78, quale risarcimento del maggior danno da mancata definizione del contratto, già rivalutata, oltre interessi al tasso del 6% annuo con decorrenza dal 30 ottobre 2008 al giorno di effettivo soddisfo, senza diritto di rivalsa IVA;

-ha disposto l'obbligo dell'ATI e della Regione Campania di procedere rispettivamente alla consegna delle opere eseguite e al collaudo , salvo ogni reciproco diritto derivante dalla consegna e al collaudo;

CONSIDERATO che

-L'A.T.I. ha accettato la somma complessiva pari ad € 18.866,95 di cui € 15.722,46 € 3.144,49 per IVA al 20%, così come determinato dal Collegio Arbitrale e nel contempo ha accettato la risoluzione del contratto stipulato il 15/12/1989 rep. 3030 riguardante l'esecuzione dei lavori di sistemazione opere pubbliche nei Comuni di Sant'Agnello, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Sirignano e Lioni;

-In data 08/03/2010 è stato sottoscritto apposito verbale di consegna alla Regione Campania delle aree oggetto degli interventi realizzati e sopra citati, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'A.T.I. esecutrice delle opere e dal rappresentante del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, così come disposto dal Collegio Arbitrale;

RITENUTO che

-può procedersi, visto la relazione finale della Commissione di Collaudo, trasmessa con nota n.2009.1064512 del 09/12/2009 e l'avvenuta consegna delle aree con apposito verbale del 08/03/2010, all'approvazione del Collaudo delle opere citate in premessa e procedere con separato provvedimento al pagamento di quanto stabilito nello stesso Lodo ;
-per tutto quanto sopra citato ricorrono le condizioni per la risoluzione del contratto stipulato in data 15/12/1989 rep. 3030, alle condizioni di cui al Lodo n°12/2009;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio 01, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa

-di approvare il collaudo definitivo delle opere eseguite, come trasmesso dalla Commissione di Collaudo in data 09/12/2009 prot. 2009.1064512 ;
-di ritenere risolto, per le motivazioni riportate ed alle condizioni stabilite dal Collegio Arbitrale riportate nel Lodo n°12/2009, il contratto d'appalto, stipulato in data 15/12/1989 rep.3030, tra la Regione Campania e l'A.T.I. costituita tra la Ingg. Carriero & Baldi S.p.A. , quale Capogruppo mandataria, la CO. MA. PRE. S.p.A. Costruzioni Manufatti in cemento armato ed in cemento precompresso e la D.P.R. Costruzioni S.p.A. ;
-di procedere con separato atto al pagamento di quanto dovuto alla citata A.T.I. esecutrice dei lavori di cui al Lodo n°12/2009;
-di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore al ramo, all'A.G.C. LL.PP. ed all'A.G.C. Avvocatura.

Dr.Geol. Italo Giulivo